

Pubblicato il 25/05/2023

N. 08836/2023 REG.PROV.COLL.
N. **06810/2023** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6810 del 2023, proposto da

Brunetta Federica, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Pepe, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

- RIPAM - Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni;
- FORMEZ PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- Ministero per la Pubblica Amministrazione;
- Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero dell'Interno;
- Ministero della Cultura;

in persone dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma,

alla Via dei Portoghesi, n. 12

nei confronti

Giuseppe Marzotta, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi 2.293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato, pubblicata sul sito FORMEZ PA in data 24 febbraio 2023, nonché delle successive meramente confermatrice della posizione già attribuita ed ancora dell'ulteriore "graduatoria finale rettificata" pubblicata in data 19 aprile 2023;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente, anche se non conosciuti ed in particolare, ove occorra e nei limiti dell'interesse fatto valere in giudizio e con riferimento alle clausole che determinerebbero un effetto lesivo, del bando pubblicato nella G.U. n. 104 del 31 dicembre 2021, nonché del verbale di valutazione dei titoli autocertificati dal ricorrente,

nonché per la declaratoria

del diritto della ricorrente a conseguire la corretta attribuzione del punteggio alla stessa spettante

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimatissime;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Preliminarmente osservato come le censure con il presente gravame dispiegate avverso gli atti, come in epigrafe indicati, oggetto di impugnazione, concernano:

- il denegato riconoscimento del punteggio asseritamente spettante per il vantato titolo di laurea magistrale;
- il mancato riconoscimento di titolo preferenziale, a parità di merito;
- nonché il punteggio riconosciuto a fronte del somministrato quesito n. 2;

Preso atto che il gravame risulta notificato nei confronti del solo sig. Marzotta Giuseppe;

Rilevata l'esigenza che il contraddittorio processuale venga, a cura della medesima parte ricorrente, integrato nei confronti di tutti i soggetti – aventi qualità di parte necessaria del giudizio, quali controinteressati – la cui collocazione in graduatoria è suscettibile, per effetto dell'eventuale accoglimento dell'impugnativa, di essere pregiudicata, quale conseguenza del riconoscimento del punteggio dalla ricorrente reclamato;

Vista l'istanza, dalla parte ricorrente formulata con memoria depositata in atti il 21 maggio 2023, di autorizzazione alla notificazione del ricorso a mezzo di pubblici proclami;

Visto il comma 4 dell'art. 41 c.p.a., il quale prevede che, *“quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità”*;

Preso atto di quanto dalla parte esposto, circa la difficoltà di reperimento degli indirizzi dei soggetti dalla stessa indicati quali controinteressati;

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami, mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica, dal quale risultino:

1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
3. gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
4. l'indicazione dei controinteressati;
5. l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
6. l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
7. il testo integrale del ricorso introduttivo.

In ordine alle prescritte modalità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza – il testo integrale del ricorso stesso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Funzione Pubblica:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare,

l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

- curi che sulla *home page* del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

Vengono posti a carico della parte ricorrente, a mezzo di separato provvedimento collegiale, gli oneri conseguenti all'espletamento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, dell'incombente come sopra disposto, previo deposito in atti del giudizio, a carico dell'Istituto stesso, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta.

Rimette conclusivamente il Collegio il fascicolo di causa al Presidente della Sezione Quarta Ter, competente ai fini della trattazione della controversia a far tempo dal 1° giugno 2023, al fine della individuazione della Camera di Consiglio per l'ulteriore deliberazione del presente ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), interlocutoriamente pronunciando, dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Politi, Presidente, Estensore

Angelo Fanizza, Consigliere

Marianna Scali, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Roberto Politi

IL SEGRETARIO

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza n. 8836/2023 del T.A.R. del Lazio, pubblicata il 25.05.2023.

Lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti interessate, attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.